



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 641 del 06/09/2022

**Oggetto: Approvazione convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Via Solaroli, 17 – 28100 Novara, per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formativa delle Scuole di Specializzazione – a.a. dal 2021/2022 al 2025/2026.**

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

**DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA**



**A.S.L. VCO.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**Premesso che:** con e-mail acquisita in arrivo al prot. 51658/22 il Dottor Francesco Cellerino, Responsabile del Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola di Area Medica dell'Università del Piemonte Orientale, trasmetteva la documentazione necessaria al rinnovo dell'accordo attuativo per l'utilizzo di strutture sanitarie per le esigenze didattico formative delle Scuole di Specializzazione (all. 1) – a.a. dal 2021/2022 al 2025/2026;

**Visto** il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 6 comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti di attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le Unità Sanitarie Locali, gli IRCCS e gli Istituti zoo profilattici sperimentali;

**Visto** il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;

**Visto** il Decreto MIUR 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;

**Visto** il Decreto Interministeriale 13/06/2017 n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;

**Visto** il D.L. n. 402/2017 che stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diverse;

**Visto** il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università, approvato con deliberazione di G.R. n. 29-6659 del 23/03/2018 ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6. comma 2, del D. Lgs. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Considerato che** il testo della convenzione proposto risulta conforme a quanto previsto dai Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sopra citati.

**Dato atto** che dall'adozione del presente atto restano a carico dell'Azienda le coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specializzando presso le strutture dell'ASL VCO.

**Visti** gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'intesa tra Regioni, Università e SSN.

**Vista** la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

**Rilevato** pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

**Procede** ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, avente validità per n. 5 anni accademici così come risulta dall'allegato al presente atto sotto il numero 2)

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, il rinnovo dell'accordo convenzionale con le Scuole di Specializzazione, indicate nell'allegato 1) facente parte integrante alla presente delibera, dell'Università degli Studi Piemonte Orientale sita in via Solaroli, 17 – 28100 Novara, per l'espletamento di attività integrativa formativa per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specialità (anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) in conformità al disciplinare che si allega sotto il numero 2) alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbanio Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi connessi con l'attività formativa e didattica specifica.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
  - Restano a carico dell'Azienda la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione;
  - qualora la presenza e l'attività degli specializzandi contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione dello specializzando, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione dello specializzando proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1999

**ALLEGATO DELL'ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO (ex art. 2 dell'Accordo Attuativo)**  
**ANNI ACCADEMICI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026**

**ASL VCO**

<b>Struttura</b>	<b>Unità operativa</b>	<b>Scuola</b>	<b>tipo accordo</b>
OSPEDALE SAN BIAGIO	Neurologia 3201	Neurologia	collegata
OSPEDALE SAN BIAGIO	Otorinolaringoiatria 3801	Chirurgia maxillo-facciale	collegata
OSPEDALE SAN BIAGIO	Otorinolaringoiatria 3801	Otorinolaringoiatria	collegata
OSPEDALE SAN BIAGIO	Terapia Intensiva 4901	Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore	collegata
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI	Ostetricia E Ginecologia 3702	Ginecologia ed Ostetricia	collegata
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI	Pediatria 3902	Pediatria	collegata
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI	Terapia Intensiva 4902	Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore	collegata
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI	anatomia patologica SBSV	Anatomia patologica	collegata
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI	S.S. radioterapia 0000	Radioterapia	complementare
ASL VCO	Direzione di Dipartimento di Prevenzione 0000	Igiene e medicina preventiva	complementare
ASL VCO	Distretto e Direzione Sanitaria Ospedaliera	Igiene e medicina preventiva	complementare
ASL VCO	E.P. Organizzazione Sistema Qualità Accreditamento 0000	Igiene e medicina preventiva	complementare
ASL VCO	Neuropsichiatria infantile 0000	Pediatria	complementare
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI	Laboratorio di analisi 000	Patologia Clinica e Biochimica Clinica	collegata
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI	Nefrologia 2903	Nefrologia	Collegata
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI	Pronto soccorso	Medicina d'emergenza-urgenza	Complementare
OSPEDALE SAN BIAGIO	Pronto soccorso	Medicina d'emergenza-urgenza	Complementare

**ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE  
ORIENTALE E L'AZIENDA.....  
ANNI ACCADEMICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026**

**TRA**

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino, il 13/7/1954, per la carica domiciliato a Vercelli, via Duomo n. 13,

**E**

L'Azienda ..... , in prosieguo d'atto denominata  
“.....”, con sede in ..... , via ..... ,  
in persona del Legale Rappresentante ....., nato a ..... il .....

**PREMESSO CHE**

- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;
- Il Decreto Rettoriale Rep. n. 154 del 19/04/2010 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto MIUR 4 febbraio 2015, n. 68 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria

Le strutture di cui sopra (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
- Il Decreto MIUR n. 2485 del 25/09/2017 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università, di seguito denominato Protocollo, approvato con deliberazione di G.R. n. 29-6659 del 23/3/2018 ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi Attuativi tra l'Università e le singole Aziende sanitarie;
- le strutture dell'Azienda sono state individuate dall'Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR n. 2485/2017 di cui in premessa;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

La modifica o integrazione dell'allegato/degli allegati, relativi agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione

specialistica, potrà avvenire con scambio di note e non comporta modificazioni al presente Accordo.

## **Art. 2** **Oggetto dell'Accordo**

L'Azienda si impegna ad ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui all'allegato, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l'accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del proprio personale dipendente.

L'Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

L'Azienda garantisce, per le strutture in allegato/allegati, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.L. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato/i; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma 2.

## **Art. 3** **Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale**

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

All'inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di cui all'Allegato comunicano al Legale Rappresentante dell'Azienda, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Azienda presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale

assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espletà le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

#### **Art. 4** **Attività didattica**

L'Azienda mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatrici delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

#### **Art. 5** **Tutor**

Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

#### **Art. 6** **Copertura assicurativa**

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L’Azienda presso la quale si svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, l’Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L’Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza.

### **Art. 7 Sorveglianza sanitaria e fisica**

Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica a svolgere l’attività clinica, l’Azienda Ospedaliero Universitario “Maggiore della Carita” di Novara effettua per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università del Piemonte Orientale gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.

Dei giudizi di idoneità effettuati dovrà essere data comunicazione all’Università.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall’Azienda di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

L’Azienda Ospedaliero Universitario “Maggiore della Carità” di Novara provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all’art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.

### **Art. 8 Sicurezza**

L’Azienda si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L’Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell’Azienda lo specializzando è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

L’Azienda si impegna a dare comunicazione all’Università degli accertamenti sanitari effettuati.

### **Art. 9 Trattamento dei dati e privacy**

L’Azienda si impegna a designare gli specializzandi quali incaricati al trattamento dei dati personali ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali con e senza strumenti elettronici e con particolare attenzione alla sicurezza informatica (misure minime, idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. 196/03 e successive modifiche) e misure adeguate e alle policy interne

Gli specializzandi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo

svolgimento delle attività formative svolte e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati

#### **Art. 10**

##### **Oneri**

Resta inteso che l'attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo e per l'Azienda, rispetto a quelli derivanti dal Protocollo e dal presente Accordo.

#### **Art. 11**

##### **Validità**

Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall'a.a. 2021/2022 e comunque fino all'approvazione del nuovo Accordo Attuativo.

#### **Art. 12**

##### **Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

#### **Art. 13**

##### **Spese di bollo e registrazione**

Il presente Accordo sarà soggetto all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Azienda, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il Rettore

Prof. Gian Carlo Avanzi

(Documento firmato digitalmente)

Per l'Azienda

Il Legale Rappresentante

(\_\_\_\_\_)

(Documento firmato digitalmente)